SEMT. 387/2012

RG 1654/2010

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dr. Raffaele Bazzoffi	Presidente, rel.
Dr. Giorgio Pieri	Consigliere
Dr. Fausto Nisticò	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 1654 del Ruolo Generale anno 2010
discussa all'udienza del 20.3.2012,
promossa

da

M C M snc
con avv. Galanti, Ponti

appellante

contro

B I L
con avv. Calvani

appellato

Svolgimento del processo e motivi della decisione

M snc impugnava la sentenza 1117/10 con la quale il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda proposta da B L , l'aveva condannata a pagare a quest'ultimo la somma di euro 10.490,58, pari all'importo delle retribuzioni non corrisposte nei mesi dal marzo al giugno 2009, del TFR, ed infine dell'indennità di preavviso, ritenendo questa spettargli in presenza di una giusta causa di dimissioni, costituita appunto dal mancato pagamento della retribuzione protrattosi per diverse mensilità.

Motivava il gravame osservando che la sentenza era stata emessa in violazione del principio *ne bis in idem*, essendosi pronunciata su una materia (pagamento di arretrati di retribuzione e del TFR) sulla quale già la DPL di Firenze, su denuncia del lavoratore, aveva emesso diffida accertativa ex art. 12 Dlgs 124/2004. La presenza di un titolo già esecutivo per le stesse voci di credito avrebbe dovuto limitare la pronuncia del Tribunale al solo capo di domanda relativo all'indennità di preavviso; al contrario, la sentenza aveva indebitamente replicato il giudizio anche sulle altre voci, e per ciò solo doveva essere riformata.
In secondo luogo lamentava di essere stata condannata al pagamento delle spese del primo grado, quando invece era evidente a malafede con la quale il ricorrente aveva agito, promuovendo un giudizio su domande -quale quella relativa ad un superiore livello di inquadramento ed alle relative differenze- che poi lui stesso aveva riconosciuto essere infondate.
Concludeva dunque per la riforma della sentenza per la parte che eccedeva l'indennità di preavviso -unica voce non compresa nella diffida accertativa- e per la compensazione delle spese del primo grado, vinte quelle del secondo.

Il convenuto resisteva contestando, in linea generale, che tra la diffida accertativa (atto amministrativo) e la sentenza (atto giudiziario) potesse porsi un problema di *bis in idem*.
Precisava poi di aver già avvertito la M non essere sua intenzione di porre in esecuzione tale sentenza per la parte già coperta dall'intervento della DPL; del tutto corretta, invece, diceva la sentenza stessa, laddove aveva riconosciuto la spettanza di ulteriori differenze e dell'indennità di preavviso, neppure contestate dall'odierna appellante.
Concludeva per la reiezione dell'appello e la condanna della controparte alla sanzione prevista dall'art. 96/3 Cpc, stante l'evidente carattere pretestuoso e defatigatorio dell'appello stesso, confermato anche dal fatto che la M non aveva comunque mai pagato alcunché, né a seguito della diffida né a seguito della sentenza.
Di questa chiedeva dunque la conferma, vinte le spese del grado.

La causa è stata decisa all'udienza 20.3.2012, su richiesta del convenuto ed in assenza di parte appellante.

Ad avviso del Collegio l'impugnata decisione merita integrale conferma.

Il Tribunale ha infatti condannato la M snc al pagamento delle mensilità di retribuzione che questa medesima ha riconosciuto di non aver corrisposto al B , -escludendo il diritto del ricorrente alle ulteriori differenze connesse ad un superiore livello prospettato in ricorso ma in realtà mai rivendicato durante il rapporto- oltre al TFR ed al preavviso, correttamente individuando nel mancato pagamento un'ipotesi di giusta causa di dimissioni.

Sulla spettanza di tali somme non sussiste dunque alcun dubbio, né questa è stata contestata dalla appellante nel grado.

Quanto alla dedotta incompatibilità della sentenza con la diffida accertativa di cui all'art. 12 Dlgs 124/2004, fermo restando che la questione oggi dedotta è del tutto nuova rispetto a quanto sostenuto dalla convenuta in primo grado, basterà comunque osservare che questa risulta emessa il 28.1.2010, notificata il 22.2.2010 e dichiarata esecutiva il 20.4.2010: tutti eventi verificatisi in data posteriore al ricorso del B in sede giudiziaria, depositato il 20.11.2009; di conseguenza il giudizio avanti al Tribunale non avrebbe potuto subire alcun condizionamento dalla procedura amministrativa successivamente svoltasi.

Quest'ultima poi, quando non sia seguita dall'accordo conciliativo auspicato dalla legge (art. 12 Dlgs 124/2004), da' luogo ad un accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, la cui natura di atto amministrativo formatosi in assenza di contraddittorio esclude la possibilità stessa di ravvisare una violazione del principio *ne bis in idem,* proprio di accertamenti giudiziari distinti su materia sulla quale si sia già formato il giudicato (cfr. Cass. S.U., ord. 05/04/2007, n. 8527).

Sarà dunque in sede di opposizione a precetto che il destinatario della diffida potrà far valere le proprie ragioni circa il merito della pretesa della controparte (cfr. Tribunale Pistoia 8.8.2011), ed eccepire, se del caso, l'esistenza di altro titolo esecutivo emesso per le stesse ragioni di credito ed eventualmente già azionato per ottenere la stessa prestazione.

Corretta appare poi la sentenza in relazione al regolamento delle spese, attribuite alla parte convenuta rimasta quasi interamente soccombente e per lungo tempo sottrattasi all'obbligo di corrispondere le retribuzioni della quale si era riconosciuta debitrice.

Analogo criterio determina l'aggravio delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1200 di cui 800 di onorari, oltre iva e cap.

Firenze, 20.3.2012

Il Presidente, est.
dr. Raffaele Bazzoffi